



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

N. 33 del 19 aprile 2023

Oggetto: Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dei territori dei bacini regionali liguri - Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Art. 68 commi 4-bis e 4-ter d.lgs. n. 152/2006. Approvazione della variante non sostanziale relativa alla ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del torrente Bisagno, a seguito della realizzazione del canale scolmatore delle piene, in comune di Genova (GE). Presa d'atto della contestuale proposta di aggiornamento ad efficacia sospesa, delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14, comma 9, della disciplina di PGRA.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i. e in particolare la parte III del medesimo decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che all'art. 51 detta *"Norme in materia di Autorità di bacino"* sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- a. al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- b. al comma 3 prevede che *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)"*;
- c. al comma 4 prevede che *"entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità"*;
- d. ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità; in particolare al comma 7 prevede che il Segretario Generale provveda



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità e (...) curi l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;

- e. al comma 10 prevede che *"Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)"*;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ed in particolare il comma 1 lettera c) ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante *"Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 *"Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016"* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale *"il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante"*, *"provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità"*, nonché *"assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo"* e *"sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali"*, e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTA la nota del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica prot. n. 27731 del 21.12.2022, agli atti di questa Autorità al prot. n. 10248 del 21.12.2022, con cui il dirigente amministrativo con maggior anzianità di servizio, Dr. Giacomo Lovecchio, a norma dell'articolo 7 comma 5 del regolamento di organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Autorità, approvato con decreto interministeriale n. 203 del 24 maggio 2022, è stato incaricato di svolgere provvisoriamente le funzioni di Segretario Generale;

VISTI gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTA, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* - di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che *"Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1"* e al comma 4-ter che *"Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis";*

VISTA la legge della regione Liguria 15 luglio 2022, n. 7 *"Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024)) e altre disposizioni di adeguamento"*, e in particolare l'art. 3 *"Modifica all'art. 91 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia"* ai sensi del quale è previsto che *"La Regione, nell'ambito della disciplina prevista dagli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione degli indirizzi e sulla base delle risultanze dei Piani di Bacino Distrettuali, anche Stralcio, provvede, previo parere vincolante dell'Autorità di bacino distrettuale, con regolamento, a emanare le disposizioni concernenti l'attuazione dei Piani medesimi con particolare riferimento al settore urbanistico, per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica."*

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175"* nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTA la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione;

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 recante *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione"*;

VISTO il d.p.c.m. 27 ottobre 2016 recante *"Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2017;

RICHIAMATA la delibera n. 26 del 20 dicembre 2021 della Conferenza Istituzionale Permanente avente ad oggetto *"Secondo ciclo Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 2021-2027- I aggiornamento. Art. 7 e 14 comma 3 della direttiva 2007/60/CE. Adozione dell'aggiornamento del PGRA ai sensi degli art. 65 e 66 del d.lgs. 152/2006 e adozione delle relative misure di salvaguardia ai sensi degli art.*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

65 commi 7 e 8 del medesimo decreto” e la successiva comunicazione di avvenuta adozione sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 22 del 04/01/2022;

VISTI, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8 della suddetta deliberazione, ai sensi dei quali rispettivamente è previsto che *“Per i bacini regionali liguri, nelle more dell’entrata in vigore del PGRA conseguente alla pubblicazione del d.p.c.m. di approvazione ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. 152/2006 sulla Gazzetta Ufficiale, continuano a trovare applicazione i Piano stralcio di bacino relativi all’assetto idrogeologico (PAI) emanati dalle sopresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. (...)”* (art. 6); *“Fermo quanto previsto agli articoli precedenti della presente deliberazione, (...) per i bacini regionali liguri, gli articoli 4, 6 e 14 e gli allegati in essi richiamati della Disciplina di Piano del PGRA nonché le mappe del PGRA sono adottati, quali misure di salvaguardia immediatamente vincolanti, ai sensi dell’art. 65 commi 7 e 8 del d.lgs. 152/2006, nelle more dell’entrata in vigore del Piano e, limitatamente al territorio ligure del distretto, fino all’entrata in vigore della disciplina emanata dalla regione Liguria, diretta a dare applicazione alle disposizioni del PGRA nel settore urbanistico. Tali misure di salvaguardia sono finalizzate a garantire l’aggiornamento continuo delle mappe del PGRA e l’espressione dei pareri ai sensi dell’art. 63 comma 10 lett. b) del 152/2006”* (art. 7); *“L’aggiornamento delle mappe del PGRA e l’approvazione delle relative modifiche è condotto ai sensi dell’art. 14 della nuova Disciplina di Piano e degli allegati in essa richiamati. In attuazione di quanto previsto all’art. 14 della Disciplina di Piano, le forme di pubblicità da assicurare all’aggiornamento delle mappe del PGRA e le relative procedure sono definite in specifici Accordi, da sottoscrivere tra l’Autorità e le regioni territorialmente interessate”* (art.8);

VISTO il d.p.c.m. 1°dicembre 2022 recante *“Approvazione del Primo aggiornamento del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 07 febbraio 2023, in vigore dal 22 febbraio 2023;

VISTO, in particolare, l’art. 3 del citato d.p.c.m., che al comma 4 stabilisce che *“Nella restante parte del territorio del distretto idrografico dell’Appennino Settentrionale, comprendente i bacini regionali liguri e la parte ligure del bacino del fiume Magra, il Piano di gestione del rischio di alluvione, approvato con il presente decreto, subentra, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006”* e, infine, al comma 5 specifica che *“ai fini di quanto previsto ai commi 3 e 4 le regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Piano, emanano ove necessario le disposizioni concernenti l’attuazione del Piano nel settore urbanistico, anche al fine di garantire il progressivo superamento dei Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989, vigenti in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006”* ;

DATO, QUINDI, ATTO CHE nel territorio ligure del distretto, comprendente i bacini regionali liguri, ai sensi di quanto previsto all’art. 3, commi 4 e 5, del suddetto d.p.c.m. 1° dicembre 2022 e in coerenza con la sopra richiamata delibera 26/2021, nelle more dell’emanazione della disciplina della regione Liguria di attuazione alle disposizione del PGRA nel settore urbanistico e comunque entro il termine massimo di 90 giorni, in forza del disposto dell’art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006 continuano ad essere vigenti i Piani di bacino, stralcio per l’assetto idrogeologico relativi al rischio idraulico adottati o approvati dalle Autorità di bacino di cui alla legge 183/1989;

VISTO QUINDI il vigente PAI di bacino del *“Torrente Bisagno”*;

VISTA, ALTRESI’, la delibera della Giunta della Regione Liguria n. 894/2010 avente ad oggetto *“Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della l.r. 58/2009. Indirizzi procedurali e modalità operative per il*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

funzionamento dell'Autorità di bacino regionale relativi alle istanze di varianti ai piani di bacino vigenti", ancora vigente ai sensi del disposto del suddetto art. 170 comma 11 del d.lgs. 152/2006;

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto indicato al punto 2.4 *"Riperimetrazione preventiva"* dell'allegato *"Indirizzi procedurali e modalità operative per il funzionamento dell'autorità di bacino regionale ai sensi dell'Art. 3, c. 1, lett. h) e art. 8, c. 5 della L.r. 58/2009 "Istanze di variante ai piani di bacino vigenti"* alla suddetta delibera 894/2010, è possibile procedere, sulla base di progettazione di livello almeno definitivo, all'approvazione preliminare di scenari di pericolosità modificati in relazione a interventi previsti, dando atto che la modifica entrerà in vigore solo al momento della completa realizzazione, collaudo e verifica da parte dell'ufficio competente;

DATO, ALTRESI', ATTO CHE ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 14 della disciplina di piano del PGRA: *"Le modifiche alla mappa della pericolosità da alluvione fluviale, connesse alla realizzazione delle opere idrauliche, sono valutate sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata, nel rispetto delle procedure individuate ai commi precedenti, anche secondo quanto previsto da appositi accordi sottoscritti con le Regioni territorialmente competenti. A seguito del collaudo, le modifiche cartografiche sono integrate nel quadro della pericolosità dell'Autorità di bacino distrettuale con decreto del Segretario Generale sulla base dell'attestazione da parte dell'ente competente, supportata da apposita documentazione tecnica, di conformità degli interventi realizzati con il progetto approvato in merito agli aspetti inerenti alla pericolosità da alluvione."*;

RICORDATO che:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 294/2016, che ha comportato la soppressione, in particolare, dell'Autorità di bacino regionale, è stato sottoscritto in data 29 ottobre 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990, tra Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e Regione Liguria un Accordo, avente ad oggetto lo *"Svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune in materia di difesa del suolo e tutela delle acque nel territorio dei bacini regionali liguri"*, finalizzato ad assicurare la continuità della gestione tecnico-amministrativa dei piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) regionali liguri, e sono state stabilite le modalità procedurali per la gestione dei PAI vigenti, che confermano gli indirizzi procedurali previgenti in materia di pianificazione di bacino regionale;
- il suddetto Accordo è stato successivamente aggiornato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, con decreto del Segretario Generale n. 20 del 25.02.2021 e con successivo decreto del Segretario Generale n. 41 del 17.05.2021 sono state definite, ai sensi di quanto previsto all'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006, nuove modalità e indirizzi tecnico-procedurali per la fase istruttoria e di consultazione delle proposte di variante non sostanziale ai PAI vigenti;
- al fine di continuare a regolamentare le varie attività in materia di difesa del suolo e tutela delle acque, relative ai Piani di bacino ex lege 183/1989 emanati dalle sopresse Autorità di bacino e ancora vigenti sul territorio dei bacini liguri, è stato sottoscritto in data 21 febbraio 2022 un nuovo accordo, che riporta nell'allegato 1 le modalità e gli indirizzi procedurali per lo svolgimento concreto delle attività tecnico amministrative legate all'aggiornamento e alla gestione dei PAI vigenti nel territorio dei bacini liguri in continuità con quelle concordate in attuazione del precedente accordo;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- il suddetto Accordo è stato da ultimo prorogato, con decreto del Segretario Generale n. 10 del 17 febbraio 2023, d'intesa con la regione Liguria, per il periodo di 90 giorni a decorrere dalla scadenza del medesimo (21 febbraio 2023);
- ai sensi dell'art. 8 del suddetto accordo, nelle more dell'entrata in vigore del PGRA e fino all'entrata in vigore della disciplina regionale delle aree a pericolosità idraulica (...), in attuazione dell'art. 14 della disciplina di Piano, l'aggiornamento delle mappe di PGRA e l'approvazione delle relative modifiche è compiuto contestualmente all'approvazione delle modifiche delle mappe di pericolosità idraulica dei PAI ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006. Per le fasi di pubblicità e consultazione si seguono le procedure già previste ai sensi dei PAI dei bacini regionali liguri definite nell'allegato 1 dell'accordo stesso;

VISTO il proprio precedente decreto n. 108 del 14.12.2022 avente ad oggetto "Piano di bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del territorio dei bacini regionali liguri. Piano di Bacino del Torrente Bisagno. Presa d'atto della proposta di variante non sostanziale relativa alla ripermetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del torrente Bisagno, a seguito della realizzazione del canale scolmatore delle piene, in comune di Genova (GE), ai fini dell'avvio della fase di pubblicità. Art. 68 commi 4-bis del d.lgs. 152/2006. Contestuale aggiornamento, ad efficacia sospesa, delle mappe del PGRA ai sensi dell'art. 14 comma 9 della disciplina di PGRA.";

DATO ATTO che, in coerenza con le modalità procedurali di cui all'allegato n. 1 dell'accordo sottoscritto con la Regione Liguria e con quanto previsto dall'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006:

- con nota prot. n. 9351 del 23/11/2022, ai fini dell'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.6 del citato Allegato 1 all'accordo sopracitato, si è provveduto a trasmettere alla Regione Liguria il soprarchiamato decreto del Segretario Generale n. 108/2022;
- la Regione Liguria ha provveduto agli adempimenti relativi all'avvio della fase di pubblicità di cui al punto A.7 dell'Allegato 1 al sopracitato accordo, come risulta dalla nota trasmessa dalla stessa regione prot. 2022-1344754 del 30/11/2022 agli atti di questa Autorità al prot. n. 9581 del 01/12/2022;
- con nota prot. 2023/0154226 del 08/02/2023, agli atti di questa Autorità al prot. n. 1080 del 08/02/2023, la Regione Liguria ha, quindi, trasmesso la proposta definitiva di variante non sostanziale al Piano di bacino del Torrente Bisagno e la contestuale proposta di aggiornamento, della mappa del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA), relativa alla ripermetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del torrente Bisagno, a seguito della realizzazione del Canale Scolmatore delle piene, in comune di Genova (GE), ai fini dell'espressione del parere da parte della Conferenza Operativa e della successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 68 commi 4-bis e 4-ter del d.lgs. 152/2006;
- nella sopra citata nota della Regione Liguria è inoltre precisato che l'avviso pubblico di informazione è stato pubblicato sul BURL n. 51 del 21 dicembre 2022 e all'albo pretorio del comune interessato dal 21/12/2022 al 20/01/2023 e che, durante il periodo di pubblicazione, non sono pervenute osservazioni;

VISTO il parere favorevole sulla proposta definitiva di variante non sostanziale, ad efficacia sospesa al PAI nonché sulla contestuale proposta di aggiornamento, ad efficacia sospesa, della mappa del PGRA, sopra citate, espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 02 marzo



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

2023, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.8 dell'allegato 1 dell'accordo del 21/02/2022 sopraccitato;

DATO, QUINDI, ATTO che sussistono le condizioni per procedere, ai sensi di quanto indicato ai commi 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21/02/2022 sopraccitato, all'approvazione della proposta di variante, ad efficacia sospesa nello stato di progetto, al PAI e alla contestuale presa d'atto dell'aggiornamento, ad efficacia sospesa, della mappa del PGRA, relativamente alla proposta di cui in oggetto;

CONSIDERATO che tali varianti sono rappresentate nelle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, allegate al presente decreto, quali parti integranti e sostanziali;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO E OPPORTUNO, alla luce di tutto quanto sopra:

- approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21/02/2022, la variante non sostanziale al Piano di bacino del Torrente Bisagno relativa alla ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del torrente Bisagno, a seguito della realizzazione del Canale scolmatore delle piene, in comune di Genova (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- prendere atto, in attuazione dell'art. 14, comma 9 della disciplina di Piano e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21/02/2022, della contestuale proposta di aggiornamento relativa alla ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Bisagno, in comune di Genova (GE), della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione generale;
 - Piano degli interventi di mitigazione del rischio;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carta degli interventi;
 - Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;
 - Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
 - Allegati tecnici: studio idraulico e cartografie di analisi.
- di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune, secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022;
- di dare atto che, relativamente al PAI, la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla DGR Liguria 894/2010 quale "ripermimetrazione preventiva", poiché anticipa l'approvazione dello scenario di



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

pericolosità residua conseguente alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi previsti;

- di dare atto che l'efficacia della variante al PAI è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;
- di dare atto che, relativamente alla mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, le modifiche connesse alla realizzazione dell'opera idraulica sono state valutate sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata e l'efficacia dell'aggiornamento è sospesa fino all'integrazione nel quadro della pericolosità dell'Autorità di bacino distrettuale con decreto del Segretario Generale sulla base dell'attestazione da parte dell'ente competente, supportata da apposita documentazione tecnica, di conformità degli interventi realizzati con il progetto approvato in merito agli aspetti inerenti la pericolosità da alluvione, in attuazione dell'art. 14, comma 9, della disciplina di piano;

tutto ciò visto, ritenuto e considerato

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del comma 4-bis e 4-ter dell'art. 68 del d.lgs. 152/2006 e del punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo sottoscritto in data 21/02/2022, prorogato d'intesa con la regione Liguria, con decreto del Segretario Generale n. 10 del 17 febbraio 2023, visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 02 marzo 2023, la variante non sostanziale al vigente Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del Torrente Bisagno relativa alla ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, a seguito della realizzazione del canale scolmatore delle piene, del tratto terminale del torrente Bisagno, in comune di Genova (GE), risultante dalle cartografie recanti lo stato attuale e lo stato modificato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto, in attuazione dell'art. 14, comma 9 della disciplina di Piano e ai sensi dell'art. 8 dell'accordo del 21/02/2022, della contestuale proposta di aggiornamento relativa alla ripermimetrazione, ad efficacia sospesa, delle fasce di inondabilità nello stato di progetto del tratto terminale del torrente Bisagno, in comune di Genova (GE) della mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, risultante dalle cartografie recanti la mappa attuale e la proposta di aggiornamento, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare mandato agli uffici della Regione Liguria di procedere, conseguentemente, alla modifica dei seguenti elaborati di Piano, per tener conto della variante approvata con il presente decreto:
 - Relazione generale;
 - Piano degli interventi di mitigazione del rischio;
 - Carta delle fasce di inondabilità e degli ambiti normativi;
 - Carta del rischio idraulico;
 - Carta degli interventi;
 - Carta delle tracce delle sezioni idrauliche e dei tratti indagati;



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

- o Carta delle aree inondabili e delle aree storicamente inondate;
 - o Allegati tecnici: studio idraulico e cartografie di analisi.
4. di dare atto che, relativamente al PAI, la ripermimetrazione delle fasce di inondabilità nello stato di progetto, rientra nella fattispecie di cui al punto 2.4 dell'allegato alla DGR Liguria 894/2010 quale "riperimetrazione preventiva", poiché anticipa l'approvazione dello scenario di pericolosità residua conseguente alla completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi previsti;
 5. di dare atto che l'efficacia della variante al PAI è sospesa e i relativi elaborati costituiranno effettiva modifica al piano vigente solo all'atto della completa realizzazione, collaudo e verifica degli interventi idraulici previsti, con la pubblicazione sul BURL dell'atto che ne attesta l'efficacia a seguito delle verifiche di cui sopra;
 6. di dare atto che, relativamente alla mappa della pericolosità da alluvione fluviale sul reticolo principale del PGRA, le modifiche connesse alla realizzazione dell'opera idraulica sono state valutate sulla base della progettazione definitiva e/o esecutiva approvata e l'efficacia dell'aggiornamento è sospesa fino all'integrazione nel quadro della pericolosità dell'Autorità di bacino distrettuale con decreto del Segretario Generale sulla base dell'attestazione da parte dell'ente competente, supportata da apposita documentazione tecnica, di conformità degli interventi realizzati con il progetto approvato in merito agli aspetti inerenti la pericolosità da alluvione, in attuazione dell'art. 14, comma 9, della disciplina di piano;
 7. di trasmettere il presente atto alla Regione Liguria, in qualità di ente avvalso, ai fini degli adempimenti di cui sopra nonché ai fini della notifica al Comune, secondo quanto previsto dal punto A.9 dell'Allegato 1 all'accordo del 21/02/2022;
 8. copia della variante con i relativi elaborati è depositata presso la regione Liguria e il comune interessato ed è pubblicata sul sito web della regione nella sezione dedicata ai piani di bacino. Dell'approvazione della variante in oggetto è data, altresì, notizia sul sito web del distretto.


IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Dott. Giacomo Lovecchio

CARTA DELLE FASCE DI INONDABILITA' E DEGLI AMBITI NORMATIVI

PIANO VIGENTE


- Fascia A
- Fascia A*
- Fascia B
- Fascia B*
- Fascia B - Ambito BB
- Fascia B - Ambito B0
- Fascia C
- Fascia C (storic. inond.)
- Fascia C (ex inondabili)
- Fascia di rispetto dello scolmatore
- Alveo:**
- a cielo aperto
- tombinato
- Criticità idrauliche puntuali:**
- per T=50 anni
- per T=200 anni
- per T=500 anni



CARTA DELLE FASCE DI INONDABILITA' E DEGLI AMBITI NORMATIVI

PROPOSTA DI VARIANTE AD EFFICACIA SOSPESA
(realizzazione dello scolmatore)



- Fascia A
- Fascia A*
- Fascia B
- Fascia B*
- Fascia B - Ambito BB
- Fascia B - Ambito B0
- Fascia C
- Fascia C (storic. inond.)
- Fascia C (ex inondabili)
- Fascia di rispetto dello scolmatore
- Alveo:
 - a cielo aperto
 - tombinato
- Criticità idrauliche puntuali:
 - per T=50 anni
 - per T=200 anni
 - per T=500 anni



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Mappa della pericolosità da alluvione fluviale - reticolo principale

MAPPA VIGENTE



PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE

Mappa della pericolosità da alluvione fluviale - reticolo principale

PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO AD EFFICACIA SOSPESA

